



Segreteria Generale
Ufficio Consiglio Comunale

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 10.10.2016 CON ATTO N. 75/147009

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 9.2.2017 CON ATTO N.9/21683

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Monza adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" normato dal presente Regolamento.

ART.2 CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Tale Istituto costituisce un riconoscimento onorifico, per chi, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, pur non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente:

- per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente a favore dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani;
- per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva;
- per l'apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale, conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nel volontariato, nell'attività politica e/o amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- per l'impegno profuso a salvaguardia dei valori della legalità, della giustizia, nella lotta alla criminalità organizzata, oltre che in azioni di alto valore morale.

ART.3 MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

1. La proposta di conferimento, corredata da adeguata documentazione, può essere avanzata da Amministratori comunali, Enti, Associazioni, Comitati o altre Istituzioni pubbliche o private ed indirizzata alla Presidenza del Consiglio comunale.
2. La proposta viene esaminata e valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2, previa acquisizione del consenso da parte del soggetto beneficiario.
3. Accertata la sussistenza dei requisiti, l'attribuzione della "Cittadinanza Onoraria" è deliberata, previo parere della competente commissione consiliare, dal Consiglio comunale con votazione almeno a maggioranza qualificata (pari ai $\frac{3}{4}$ dei consiglieri assegnati).
4. E' conferita dal Sindaco, o suo delegato, con cerimonia ufficiale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.
5. La "Cittadinanza Onoraria" viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica alla popolazione della Città del soggetto insignito.
6. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferita la "Cittadinanza Onoraria".

7. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
8. La "Cittadinanza Onoraria" può essere anche concessa alla memoria.

ART.4 REGISTRO DELLE CONCESSIONI

1. E' istituito un Registro delle concessioni, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento.
3. Il Registro dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione/revoca della cittadinanza, a cura dell'Ufficio competente.

ART.5 CITTADINI ONORARI

1. Il Sindaco può invitare a partecipare i cittadini onorari in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali.

ART.6 REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA

1. La concessione della Cittadinanza Onoraria può essere revocata dal Consiglio comunale, con lo stesso "quorum" previsto per la concessione, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, qualora il soggetto insignito si renda responsabile di fatti, dichiarazioni, azioni che comportino il venir meno della diffusa percezione del suo alto valore morale.

ART.7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento relativi alla cerimonia di conferimento della "Cittadinanza Onoraria" sono assunti a carico del Bilancio comunale e rientrano nell'ambito di spese di rappresentanza.

ART.8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto dei termini statutari.